



COMUNE DI ALBAIRATE
PROVINCIA DI MILANO

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'ISTITUTO
DEI DIFENSORI
CIVICI**

Approvato con deliberazioni consiliari n. 35 del 10/07/1992 e n. 52 del 22/09/1992, divenute regolarmente esecutive ai sensi dell'art. 46 della Legge 08/06/1990, n. 142 e ripubblicate all'Albo Pretorio dal 25/10/1992 al 09/11/1992, ai sensi dell'Art. 8 – comma 7 – dello Statuto Comunale, senza seguito di opposizioni o reclami.
Modificato con deliberazione C.C. n. 47 del 13/07/1999

Art. 1 – Principi generali

1. Il Difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione locale segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. L'elezione, le prerogative e i mezzi del Difensore civico nonché i suoi rapporti con il Consiglio sono disciplinati dallo Statuto.

Art. 2 – Qualificazione del Difensore civico.

1. Il Difensore civico, ricorrendo i presupposti indicati dall'art. 357 del codice penale, assume la qualifica di pubblico ufficiale.
2. E' autorità morale al di sopra delle parti, istituita per fornire uno strumento effettivo di tutela del cittadino quando questi abbia fondati motivi di lamentela nei confronti dell'Amministrazione locale.
3. Egli, quindi, è strumento imparziale e indipendente di rilevazione di tutte le disfunzioni dell'azione amministrativa comportanti menomazione di situazioni giuridiche soggettive dei privati.

Art. 3 – Interventi e prerogative del Difensore civico.

1. Il Difensore civico può intervenire in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti omessi o ritardati o comunque irregolarmente compiuti da organi, uffici o servizi dell'Amministrazione comunale ovvero da enti e aziende da esse dipendenti.
2. Il Difensore civico, in relazione alle funzioni affidategli dallo Statuto, opera:
 - segnalando agli uffici, ai servizi e agli organi competenti le disfunzioni riscontrate;
 - sollecitando gli organi competenti a provvedere in merito.
3. Al Difensore civico è riconosciuto in particolare il potere di intervento all'interno del procedimento amministrativo, in osservanza dei principi fissati dalla Legge 07/08/1990, n. 241, con le modalità e criteri stabiliti con appositi atti.
4. Il responsabile del procedimento è tenuto a riferire al Difensore civico sulla situazione della pratica, entro quindici giorni.
5. Questi, in conformità di quanto stabilito dall'Amministrazione per la conclusione del procedimento ai sensi della L. 07/08/1990, n. 241, assegnerà al dipendente un nuovo termine per la definizione della stessa, dando di ciò notizia all'interessato.

6. Trascorso il termine assegnato, il Difensore civico è tenuto ad informare degli ulteriori ritardi il Sindaco e l'Assessore competente potrà proporre l'avvio dell'azione disciplinare, ai sensi del precedente articolo 3, comma 3.

Art. 4 – Modalità dell'intervento.

1. I cittadini, gli enti o le singole associazioni possono chiedere l'intervento del Difensore civico.
2. La richiesta scritta deve essere presentata o fatta pervenire all'Ufficio del Difensore civico.
3. Il Difensore civico, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta o, in caso d'intervento d'ufficio, all'atto della conoscenza dell'abuso, del ritardo o della disfunzione, può convocare direttamente il funzionario responsabile della pratica o del procedimento per avere in merito informazioni o per esaminare la pratica o il procedimento.

Art. 5 – Poteri esercitabili.

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, il Difensore civico può richiedere notizie e documenti all'Amministrazione e convocare dipendenti.
2. Le richieste di documenti o notizie sono trasmesse al Sindaco, all'Assessore competente o direttamente al responsabile del procedimento, che provvedono ad evaderle entro il termine massimo di quindici giorni.
3. Il difensore civico ha comunque diritto ad accedere agli atti d'ufficio concernenti le questioni sottoposte alla sua attenzione, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

Art. 6 – Relazioni al Consiglio comunale.

1. Il Difensore civico ha l'obbligo di presentare la relazione sull'attività svolta come previsto dall'art. 27 dello Statuto.

Art. 7 – Elezione e durata in carica.

1. Il Consiglio comunale provvede all'elezione del Difensore civico nei tempi e secondo le modalità disciplinate dallo Statuto e dal presente regolamento.

2. Il Difensore civico dura in carica per la stessa durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto. Il suo mandato è comunque prorogato fino all'esecutività della delibera del Consiglio comunale che elegge il nuovo difensore civico.
3. La carica del Difensore civico è rinnovabile una sola volta.
4. In caso di vacanza dell'ufficio, il Sindaco, provvede, nei sessanta giorni successivi, alla convocazione del Consiglio comunale per l'elezione del nuovo Difensore civico.

Art. 8 – Requisiti del candidato e segnalazioni.

1. I candidati alla carica devono avere i requisiti di cui all'art. 29, comma 1, dello Statuto.
2. Al fine di avere utili indicazioni per la scelta del Difensore civico, le Associazioni, gli Enti ed i singoli cittadini possono fare pervenire delle segnalazioni di persone in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 9 – Incompatibilità, decadenza e dimissioni.

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore civico coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 29, comma 2, dello Statuto.
2. Il Difensore civico decade automaticamente dall'incarico in caso di perdita dei requisiti prescritti dallo Statuto ovvero allorché sia chiamato a ricoprire uffici elettivi o instauri rapporti di servizio con pubbliche amministrazioni.
3. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, entro il termine di venti giorni dal verificarsi della causa di decadenza.
4. Il Difensore civico può essere revocato su proposta della Giunta comunale o di almeno un terzo dei Consiglieri, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Il Consiglio comunale non può pronunciarsi se non dopo decorsi 30 giorni dalla notificazione a mezzo messo comunale all'interessato della relativa proposta motivata e sottoscritta.
6. Il Difensore civico può presentare le dimissioni dall'Ufficio al Consiglio comunale, che le accetta o le respinge entro trenta giorni, previo esame delle motivazioni.

Art. 10 – L'Ufficio del Difensore civico.

1. L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso la Casa comunale.
2. L'ubicazione specifica è fissata con deliberazione della Giunta comunale che stabilisce, altresì, l'orario di apertura al pubblico, d'intesa con il Difensore civico.

Art. 11 – Organizzazione dell'ufficio.

1. L'assegnazione del personale all'ufficio del Difensore civico è stabilita con deliberazione della Giunta comunale.
2. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e, per le funzioni esercitate presso il difensore civico, dipende funzionalmente da esso.
3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al Difensore civico, che ne diviene consegnatario.
4. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Difensore civico, liquidate secondo le norme e le procedure previste dall'ordinamento vigente.

Art. 12 – Indennità di carica.

1. Al Difensore civico è assegnata un'indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista dalla legge per il Sindaco, salvo verifica dopo sei mesi di espletamento dell'incarico.

Art. 13 – Norme transitorie.

1. Alla nomina del Difensore civico si procederà entro il 1° febbraio 1993.

Art. 14 – Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento, dopo l'adozione della deliberazione da parte del Consiglio comunale, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a seguito dell'esame senza rilievi da parte dell'organo regionale di controllo.
2. Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto comunale, è soggetto a forme di pubblicità successive che ne consentano l'effettiva conoscibilità ed è accessibile a chiunque intenda consultarlo.